Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 13 novembre 1924** — **Numero 265**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. ex deputato LUIGI BAZOLI, ha dichiarato di aver smarrito la medaglia parlamentare rilasciatagli per la XXV Legislatura.

Roma, 11 novembre 1924.

I deputati questori:
RENDA — BUTTAFOCHI — GUGLIELMI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1725.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1727.

Approvazione della Convenzione 4 settembre 1924 per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata in Torino, in data 4 settembre 1924, fra lo Stato e gli altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia Scuola d'Ingegneria di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 53. — GRANATA.

Convenzione fra lo Stato ed altri Enti per il mantenimento della Regia Scuola d'Ingegneria di Torino.

A norma del R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

L'anno 1924, addì 4 del mese di settembre nell'ufficio della Regia Prefettura di Torino, a rogito del sig. avv. Inverardi cav. Giuseppe, segretario delegato ai contratti della Prefettura ed alla presenza dei signori Rivela cav. dott. Nicola e Prunas-Tola cav. dottor Vittorio, funzionari della Prefettura, testimoni noti, idonei, aventi i requisiti di legge, sono intervenuti il signor Dezza grand'uff. dottor Secondo fu Giuseppe, nato a Firenze, Prefetto di Torino, in rappresentanza del Governo, i signori Colonnetti prof. dott. ing. Gustavo fu Alcibiade, nato e residente a Torino, direttore della Regia Scuola d'Ingegneria, assistito dal segretario capo ing. Nuti Francesco di Alfredo, nato a Firenze e Bottiglia prof. ing. comm. Angelo fu Emanuele, nato a San Maurizio Canavese e residente a Torino, professore ordinario della Regia Scuola predetta, in rappresentanza della Regia Scuola d'Ingegneria di Torino.

Il sig. La Via nobile dei baroni dott. comm. Lorenzo fu Gaetano, nato a Castel Di Lucio e residente a Torino, Commissario prefettizio della città di Torino.

Il sig. Soria comm. avv. Edoardo fu Giuseppe, nato a Cavagnolo e residente a Torino, Deputato provinciale, in rappresentanza del presidente della Deputazione provinciale.

Il sig. S. E. conte Rossi Teofilo avv. senatore del Regno, ministro di Stato, fu Luigi, nato a Chieri e residente a Torino, commissario governativo della Camera di commercio di Torino.

Il sig. Geisser avv. comm. Alberto fu Ulrico, nato e residente a Torino, presidente della Cassa di risparmio di Torino, assistito dal direttore generale Barberis comm. avv. Vittorio Amedeo, nato a Casalmonferrato e residente a Torino, in rappresentanza del presidente dell'Opera pia di San Paolo.

Premesso:

che, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, la Regia Scuola d'Ingegneria di Torino è compresa fra quelle indicate nella tabella *B* annessa al decreto medesimo, al cui mantenimento lo Stato concorre con un contributo annuo fisso;

che, in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente convenzione, si deve prevedere per il mantenimento in piena efficienza della predetta Regia Suola d'Ingegneria una spesa annua complessiva variabile a seconda del numero degli allievi iscritti, tra un minimo di L. 2,500,000 ed un massimo di L. 2,850,000;

che, corrispondentemente il normale provento delle tasse scolastiche, computate nella misura prevista dal citato decreto, è da prevedersi a sua volta variabile tra un minimo di L. 750,000 ed un massimo di L. 1,050,000;

che, per conseguenza il fabbisogno annuo fisso per il mantenimento della Regia Scuola d'Ingegneria di Torino si deve, in ogni caso, prevedere nella cifra di L. 1,800,000;

che, ad integrare il contributo annuo assegnato dallo Stato fino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto, hanno deliberato di contribuire: il Comune di Torino, la Provincia di Torino, la Camera di commercio di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, l'Opera pia di San Paolo in Torino;

Tutto ciò premesso e ratificato, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia Scuola d'Ingegneria di Torino ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani già muniti delle cognizioni generali che si acquistano nell'insegnamento secondario la cultura necessaria per il conseguimento delle lauree d'ingegnere civile ed industriale.

Il corso completo degli studi durerà cinque anni e comprenderà:

a) un corso biennale di scienze fisico-matematiche, comune a tutti gli allievi;

b) un corso biennale di scienze tecniche, diviso in due sezioni: una per gli allievi ingegneri civili, l'altra per gli allievi ingegneri industriali;

c) corsi di specializzazione nei singoli rami così dell'ingegneria civile come dell'ingegneria industriale.

I relativi piani di studio verranno stabiliti negli statuti.

Art. 2.

Il ruolo organico dei professori stabili comprenderà un *minimum* di 16 posti, sui quali, di regola dovranno essere riservati: 5 posti alle cattedre di materie fondamentali del biennio di scienze fisico-matematiche, e 7 posti alle cattedre di materie fondamentali del biennio di scienze tecniche.

Ove le condizioni del bilancio lo permettano, e le esigenze dell'insegnamento lo richiedano, è in facoltà del Consiglio di amministrazione di creare posti di professore stabile in soprannumero.

Lo stipendio e il trattamento di quiescenza pei professori stabili della Regia Scuola d'Ingegneria di Torino, siano essi in ruolo od in soprannumero, non potranno mai essere inferiori a quelli che verranno dallo Stato assicurati ai loro colleghi di pari grado ed anzianità delle Regie Università ed Istituti superiori di cui alla tabella *A* del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102

Art. 3.

Il contributo annuo a carico del Ministero dell'istruzione resta fissato nella cifra di . . . . L. 1,350,000

Il contributo annuo a carico degli Enti locali sarà, a seconda delle singole deliberazioni degli Enti, costituito:

a) dal contributo del Comune di Torino, fissato dalla deliberazione del 15 febbraio 1924, che si conserva in atti in . . . . L. 200,000

b) dal contributo della Provincia di Torino, fissato dalla deliberazione del 14 febbraio 1924 che si conserva in atti in . . . . » 75,000

c) dal contributo della Camera di commercio di Torino fissato dalla deliberazione del 16 aprile 1924 che si conserva in atti in . . . . » 50,000

d) dal contributo della Cassa di risparmio di Torino, fissato dalla deliberazione del 15 febbraio 1924 che si conserva in atti in . . . . » 100,000

e) dal contributo dell'Opera Pia di S. Paolo fissato dalla deliberazione del 20 febbraio 1924 che si conserva in atti in . . . . » 25,000

Totale L. 1,800,000

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola, è composto:

a) del direttore che lo presiede;

b) di quattro rappresentanti del Governo: uno sarà l'intendente di finanza della provincia, gli altri verranno scelti dal Ministro tra persone di riconosciuta competenza tecnica ed amministrativa;

c) di quattro membri eletti dal Consiglio dei professori tra i professori stabili appartenenti alla Scuola;

d) di un rappresentante della Regia Accademia delle scienze di Torino;

e) di sei rappresentanti degli Enti sovventori nominati rispettivamente: due dal Comune, uno dalla Provincia, uno dalla Camera di commercio, uno dalla Cassa di risparmio ed uno dall'Opera Pia di San Paolo;

f) di due rappresentanti della Società degl'ingegneri di Torino (sezione di Torino dell'Associazione nazionale degl'ingegneri ed architetti italiani).

Ove altri Enti s'impegnassero per l'avvenire a contribuire con assegni fissi al finanziamento della Scuola, potrà ad essi essere concessa un'equa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, con quelle norme che saranno stabilite dal Consiglio stesso, sentito il Consiglio dei professori. In ogni caso per ogni membro in più assegnato alla categoria e) ne verrà assegnato uno in più alternativamente alle categorie b) e c).

Oltre al direttore ed ai membri eletti dal Consiglio dei professori, nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengano al personale della Scuola.

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I rappresentanti scelti dal Ministro, ove, senza giustificati motivi non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e devono essere sostituiti.

I rappresentanti degli Enti sovventori s'intendono decaduti, se per qualsiasi ragione il contributo dell'Ente che essi rappresentano venisse a mancare.

Il Consiglio verrà costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione. La eventuale decadenza dei suoi membri verrà invece decretata dallo stesso Consiglio.

Art. 5.

In seno al Consiglio di amministrazione verrà costituita una Giunta composta di non più di cinque membri, tra cui dovranno in ogni caso essere compresi il direttore che la presiede e due dei membri eletti dal Consiglio di professori.

Le attribuzioni della Giunta verranno stabilite nel regolamento interno da proporsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministero.

Art. 6.

La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con R. decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Essa avrà effetto a partire dal 1° ottobre 1924, e s'intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia stata denunciata da una delle parti contraenti con sei mesi di preavviso.

Art. 7.

Le spese della presente convenzione sono a carico dello Stato nel cui interesse essa s'intende redatta.

Del che si fa risultare col presente atto che, previa lettura e conferma, viene da tutti sottoscritto.

Secondo Dezza.
Gustavo Colonnetti.
Angelo Bottiglia.
Lorenzo La Via.
Edoardo Leria.
Teofilo Rossi.
Alberto Geisser.
Vittorio Barberis.
Avv. Michele Bertetti.
Francesco Nuti.
Vittorio Prunas Tola, teste
Nicola Rivela, teste.

Avv. Inverardi Giuseppe, segretario.

N. B. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti

---

Numero di pubblicazione 1726.

REGIO DECRETO 20 ottobre 1924, n. 1728.

Aggiunta all'articolo 6 del regolamento per il servizio dei vaglia, approvato con R. decreto 1° maggio 1924, n. 968.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 968, che approva il regolamento per il servizio dei vaglia;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 6 del regolamento per il servizio dei vaglia, approvato col R. decreto del 1° maggio 1924, n. 968, è aggiunto il comma seguente:

La rinnovazione contemporanea di più vaglia a favore della stessa persona, può essere eseguita mediante il rilascio di unico titolo d'importo corrispondente al valore complessivo dei vaglia da rinnovare, anche se il valore stesso ecceda L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 54. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1727.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 1758.

Trattamento economico del personale aggregato degli Stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, e ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al miglioramento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, che non rientra nelle disposizioni dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2994 e 22 giugno 1924, n. 844;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero del personale aggregato all'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, le sue qualifiche e la misura degli assegni ad esso spettanti, sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La Direzione generale delle carceri e dei riformatori esaminerà gli assegni attualmente attribuiti a tutti i componenti il personale aggregato, e fisserà entro quattro mesi dall'andata in vigore del presente decreto, i nuovi assegni, a ciascuno spettanti in base a quelli stabiliti nella tabella per i vari gruppi, tenuto conto della importanza del servizio in rapporto agli stabilimenti ai quali il personale è addetto. Quando ad uno stesso stabilimento siano addetti due o più medici, il criterio per la determinazione dell'assegno verrà desunto anche dalla importanza dell'incarico a ciascuno affidato.

Nel caso che l'assegno attualmente percepito dallo investito dovesse essere ridotto, verrà conservata ad personam la differenza.

I nuovi assegni decorrono dal 1° luglio 1924.

Art. 3.

Gli appartenenti al personale aggregato vengono investiti delle rispettive attribuzioni, in forma di semplice incarico, mediante decreto Ministeriale in base a concorsi per titoli o a scelta, secondo i casi. Essi non assumono la qualità di impiegati governativi nè hanno diritto a pensione o ad altri vantaggi, come congedi, aspettative, ecc., salvo la disposizione dell'art. 5.

Alla nomina dei medici chirurghi e dei farmacisti, tanto per concorso che a scelta, provvede il Ministero della giustizia, sulla relazione ed il parere di una Commissione nominata dal procuratore generale della Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento penale od il riformatorio presso il quale i nominandi dovranno prestare servizio, e composta di un consigliere d'appello, presidente, del medico provinciale e del direttore dello stabilimento suddetto, ed in mancanza di altro direttore carcerario del distretto.

L'avviso di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia, e durante il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione, i concorrenti dovranno far pervenire le loro domande, corredate dei rispettivi documenti, alla segreteria della competente Procura generale. Nello stesso modo si provvede alla nomina degli agronomi e dirigenti tecnici, ma a far parte della Commissione che dovrà dare il parere sugli aspiranti, in luogo del medico provinciale è chiamato un delegato del Ministero dell'economia nazionale.

I maestri, gli insegnanti diversi, i cappellani, le suore ed i veterinari possono essere prescelti direttamente dal Ministero, su proposta della Procura generale nella cui circoscrizione ha sede lo stabilimento per il quale occorre provvedere.

Art. 4.

Per essere ammesso ai concorsi predetti, oltre ai requisiti generali di buona condotta, di sana costituzione fisica e di cittadinanza italiana, si richiede, per gli agronomi, il diploma di abilitazione conseguito in un istituto superiore agricolo dello Stato.

Per i dirigenti tecnici si richiede che il concorrente, oltre ad avere conseguito il diploma in un istituto industriale del Regno, abbia diretto lodevolmente un importante stabilimento industriale del genere di quello pel quale occorre la sua opera, ovvero abbia esercitato con ottimi risultati, in uno stabilimento carcerario od in un riformatorio governativo, le funzioni di capo d'arte per almeno un quinquennio.

Per la nomina dei medici, farmacisti, veterinari, maestri ed insegnanti diversi, occorre il titolo che abiliti i candidati all'esercizio della loro professione.

Art. 5.

Agli agronomi e dirigenti tecnici, maestri ed insegnanti diversi, allorchè le esigenze del servizio lo consentano, potrà concedersi un congedo ordinario annuale non superiore al mese. Gli altri aggregati, quando per giustificativi motivi non possono prestare servizio, debbono farsi surrogare a proprie spese da persone bene accette all'Amministrazione.

Tale sostituzione non può in nessun caso oltrepassare due mesi in un anno.

Art. 6.

Al personale aggregato si applicano le norme disciplinari stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Ai medici, ai cappellani, ai maestri ed insegnanti diversi, non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo degli impieghi.

Art. 7.

I posti stabiliti per il personale aggregato che siano o si rendano vacanti nella prima attuazione del presente decreto, possono essere conferiti alle persone che, anche senza regolare nomina, abbiano prestato o prestino lodevole servizio negli stabilimenti penali o nei riformatori governativi, e siano forniti dei titoli necessari per i posti da conferirsi.

Art. 8.

Ai componenti del personale aggregato, che entro un anno dall'attuazione del presente decreto, venissero dispensati dal servizio per motivi di salute o per scarso rendimento, è concessa una indennità di buona uscita pari alla metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio o frazione di

anno, prescindendo dall'indennità caro-viveri e da qualsiasi altra indennità di cui fossero eventualmente provvisti.

Per gli ex combattenti che abbiano prestato un anno di servizio in prima linea, od abbiano riportato ferita in combattimento, l'indennità sarà commisurata in ragione di un mese per ogni anno o frazione di anno di servizio, ferme le altre disposizioni.

Art. 9.

Il personale aggregato ha obbligo di inscriversi alla Cassa di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

I sanitari però hanno obbligo di inscriversi alla Cassa pensioni dei medici.

Art. 10.

Le indennità caro-viveri delle quali è attualmente provvisto il personale aggregato sono, in riguardo a ciascuno dei percipienti, mantenute, salvo la deduzione della somma fissa di L. 780 annue per ognuno di essi.

La disposizione dell'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si applica anche al personale aggregato.

Per il personale di nuova nomina valgono, in riguardo al caro-viveri, le disposizioni generali vigenti per i funzionari dello Stato.

Art. 11.

Per gli agronomi e dirigenti tecnici attualmente in servizio non sono richiesti i titoli prescritti dall'art. 4.

Art. 12.

Con la riforma carceraria, e in ogni caso entro due anni dall'andata in vigore del presente decreto, sarà provveduto mediante decreto Reale sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con quello per le finanze, alla riduzione per un numero di posti non inferiore complessivamente al 5 % del personale aggregato risultante dalla annessa tabella, in relazione all'art. 211 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Una successiva riduzione non inferiore al 5 % degli stessi posti, sarà, con le forme suindicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.

Art. 13.

Il Ministro per le finanze e quello per la giustizia sono rispettivamente autorizzati: il primo, a iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia i fondi occorrenti, e il secondo a dare, di concerto col Ministro per le finanze, tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo quanto stabilisce l'art. 2 nei riguardi del trattamento economico del personale, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 83. — GRANATA.

Tabella del personale aggregato e degli assegni ad esso spettanti.

SPECIE DEGLI AGGREGATI	Numero di essi	ASSEGNI Iniziali	Dopo 4 anni	Dopo 8 anni	Dopo 12 anni	Dopo 16 anni	Dopo 20 anni
Medici	56	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	50	3000	3300	3600	3900	4200	4500
	40	4000	4400	4800	5200	5600	6000
	35	5000	5500	6000	6500	7000	
	30	6000	6500	7000			
Medici degli stabilimenti speciali di: Asinara, Civitavecchia (medico capo), Gorgona, Mamone, S. Stefano	5	7000	8500	9000			
Medici dello stabilimento speciale di Castiadas	1	8000	1000.	12000			
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa	1	11000	15000				
	218						
Farmacisti e veterinari	1	1400	1800	2200	2600	3000	
	2	3500	4000	4500	5000		
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Castiadas	1	4000	6000	7000			
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Pianosa	1	4000	7000	8000			
	5						
Maestri ed insegnanti diversi	10	1400	1600	1800	2000	2200	
	10	2500	2900	3300	3700		
	20	3500	4000				
	40						
Cappellani	15	1400	1600	1800	2000		
	30	2000	2200	2400	2600		
	40	2500	2750	3000			
	50	3000	3300	3600			
	60	350	4000				
	195						
Suore	10	2000	2200	2400			
	10	2500	2750	3000			
	50	3000	3300	3600			
	70	3500	4000				
	140						
Agronomi	2	6500	8000	9000			
	3	10000	11000	12000			
	5						
Dirigenti tecnici	1	6500	8000	9000			
	2	10000	11000	12000			
	3						

N. B. — Per ogni singola categoria di aggregati si può nominare in ciascun gruppo un numero maggiore di funzionari, purchè si lascino altrettanti posti in meno nei gruppi superiori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 1728.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1731.

16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso occorre siano portate in aumento le seguenti somme per provvedere a sopraggiunte necessità dell'Amministrazione:

L. 5000 per contributo nelle spese per l'erezione di un monumento in Zara all'eroe popolare Balilla;

L. 13,000 per spese di restauro e di adattamento degli edifici di Zara destinati a sedi del Regio istituto magistrale e del Regio liceo-ginnasio.

Premesso che tali spese non possono essere differite, ad esse è dato provvedere in virtù della facoltà accordata dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, attingendo il fabbisogno relativo al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra l'occorrente schema di decreto che autorizza il prelevamento della somma di L. 18,000, da ripartirsi fra gli stati di previsione dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,702,900, rimane disponibile la somma di lire 12,297,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di L. 18,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 429-*quater* (nuovo): Contributo nelle spese per la erezione di un monumento a Balilla in Zara . . . . L. 5,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 138-*bis* (di nuova istituzione): Spese per lavori di adattamento e restauro degli edifici in cui sono allogati il Regio istituto magistrale ed il Regio liceo-ginnasio di Zara. . . . . . . » 13,000

L. 18,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 57. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1729.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1734.

19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per nuove esigenze sopravvenute, il fondo per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario in corso, deve essere aumentato della somma di L. 6000.

A tale maggiore assegnazione può essere provveduto ai sensi dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza il prelevamento del quale si tratta e la conseguente assegnazione della somma ad altro capitolo del medesimo stato di previsione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 4,050,900 rimane disponibile la somma di L. 10,949,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di L. 6000 da assegnare al capitolo n. 56: « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri », dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 60. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1730.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1755.

Disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretrio di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessuno può esercitare l'odontoiatria e la prostesi dentaria, se non abbia superato l'esame di Stato in medicina e chirurgia, salvi i diritti acquisiti dai laureati in medicina e chirurgia a tutto il 31 dicembre 1923 e da coloro che sono legalmente abilitati ad esercitare l'odontoiatria e la prostesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori a quelle del presente decreto.

Art. 2.

Alle prove orali e pratiche prescritte dall'art. 38 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1388 per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo è aggiunta una prova di odontoiatria e prostesi dentaria.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2910, e le conseguenti disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, del regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674, e del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388, riguardanti la professione di odontoiatra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1731.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1924, n. 1756.

Pagamento delle rendite di infortuni ai ferrovieri ed ai minatori della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a far riprendere i pagamenti delle rendite di infortuni sul lavoro dovute ai cittadini della Venezia Giulia, Zara e Fiume dagli Istituti di previdenza aventi sede al di là della linea di armistizio, con decorrenza dalla data in cui tali pagamenti furono dagli Istituti predetti sospesi.

I pagamenti predetti saranno effettuati, fino al 31 dicembre 1925, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, per le rendite dovute a cittadini della Venezia Giulia e di Zara, e dalla Cassa nazionale infortuni per quelle dovute ai cittadini di Fiume.

E' data facoltà al Ministero delle finanze di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio del Ministero delle finanze, le variazioni necessarie pel pagamento delle somme richieste in esecuzione del precedente comma.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1732.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1710.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Fondo americano per premi alla gioventù italiana », in Roma.

N. 1710. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la fondazione scolastica « Fondo americano per premi alla gioventù italiana » istituita in Roma presso il Regio liceo-ginnasio Torquato Tasso ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1733.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1709.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare A. Cima, in Cagliari.

N. 1709. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare A. Cima, in Cagliari ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1924.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924.

Nomina di membri nel Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, con cui si provvede alla ripartizione dei servizi del Ministero dell'economia nazionale e si costituisce il Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, contenente norme per il funzionamento del predetto Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1924, che nomina i componenti del Consiglio medesimo;

Considerato che sono attualmente vacanti due posti nel detto Consiglio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dell'economia nazionale l'on. prof. ing. Francesco Mauro, membro dell'Associazione nazionale ingegneri architetti - Milano, e l'on. dott. Blano barone Gian Alberto, consigliere delegato della Società italiana potassa - Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1924.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel quarto trimestre 1924.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel terzo trimestre 1924 è risultato di L. 382;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartele in rimborso di mutui durante il quarto trimestre 1924;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il quarto trimestre 1924, e con effetto dal 1° ottobre 1924, saranno accettate al prezzo di L. 432 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 3 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1902, registrato alla Corte dei conti addì 26 stesso mese al registro 3, foglio 171, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti in provincia di Teramo;

Visto il R. decreto 24 marzo 1912, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1912, al registro 124, foglio 148, col quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa Provincia;

Visto il secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici col quale sono state apportate rettifiche alla denominazione di alcuni corsi di acqua, alla designazione dei comuni toccati od attraversati e ai limiti di demanialità dei corsi di acqua stessi, ed inoltre sono stati inclusi corsi d'acqua omessi negli elenchi precedenti;

Ritenuto che le dette modifiche ed inclusioni sono determinate da circostanze di fatto debitamente accertate;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità prescritte dal R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dal relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Ritenuto che nessuna opposizione è stata presentata contro il cennato secondo elenco suppletivo;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 a 3 del regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche, in data 14 agosto 1920, n. 1285;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Teramo, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Teramo.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fiume Pescara	Adriatico	Castellammare Adriatico, Spoltore, Cepagatti, Rosciano, Alanno, Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine. (E' confine con la provincia di Chieti e passa nella provincia di Aquila ove ha le origini e vi figura nei rispettivi elenchi).
1 bis	Fosso Lama, inf. n. 1	Pescara	Castiglione a Casauria	Dallo sbocco alla sorgente Capo di acqua, questa compresa.
2	Torrente il Fossato, Fosso della Rota e della Valle, inf. n. 1	Id.	Torre dei Passeri, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Pietranico, Corvara	Dallo sbocco alle origini.
2 bis	Fosso dei Colli e Rio Cerulo, inf. n. 2	Fossato	Castiglione a Casauria	Id.
5	Vallone degli Olmi, inf. n. 2	Id.	Corvara	Id.
6	Fosso di Ciappino, inf. n. 1	Pescara	Torre dei Passeri, Alanno, Pietranico,	Id.
8	Torrente il Fossatello	Valle Cupa	Alanno	Id.
9	Torrente Cigno, inf. n. 1	Pescara	Rosciano, Alanno, Nocciano, Cugnoli, Pietranico, Brittoli, Corvara	Id.
10 bis	Il Fosso, inf. n. 10	Cigno	Cugnoli	Id.
10 ter	Fosso Cantaruccio Peschiola, inf. n. 10	Id.	Brittoli	Id.
12 bis	Fosso Pisano, inf. n. 10	Id.	Alanno, Rosciano, Nocciano	Id.
15 bis	Fosso Fonteschiera, inf. numero 14	Nora	Nocciano	Id.
16	Fosso dei Cappuccini e Fosso Galluccio o Mascioli, inf. n. 14	Id.	Catignano, Civitaquana	Id.
25	Fosso del Lupo o di Villanova, inf. n. 1	Pescara	Cepagatti, Pianella	Id.
26	Torrente Fontecchio il rivo, inf. n. 1	Id.	Spoltore, Pianella, Moscufo	Id.
27	Fosso Paratore, inf. n. 26	Fontecchio	Spoltore, Pianella, Cepagatti	Id.
27 bis	Il Fosso, inf. n. 27	Paratore	Spoltore, Cepagatti	Id.
32	Fosso Grande, inf. n. 1	Pescara	Spoltore, Castellammare Adriatico, Montesilvano	Id.
32 bis	Fosso della Madonna, inf. n. 1	Id.	Castellammare Adriatico	Id.
33	Fosso Mazzocco	Adriatico	Castellammare Adriatico, Montesilvano	Dalla foce alle origini.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
34	**Fiume Salino**	Adriatico	Città Sant'Angelo, Montesilvano, Cappelle	Dalla foce alle origini.
34 bis	Fosso Fonticella, inf. n. 34	Saline	Montesilvano	Id.
34 ter	Fosso Sportello, inf. n. 34	Id.	Id.	Id.
34 quater	Fosso nono Moro, inf. n. 34	Id.	Mont[illegible]o, Cappelle	Id.
35	**Fiume Tavo**	Adriatico	Collecorvino, Loreto Aprutino, Penne, Farindola, Cappelle, Moscufo, Pianella	Dallo sbocco alle origini.
41	Fosso Capacchione Morello e Ciafalone, inf. n. 40	Gallero	Montebello di Bertona	Id.
42	Valle Continola, inf. n. 35	Tavo	Farindola, Civitella Casanova	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Aquila ove ha le origini e vi figura nell'elenco).
44 bis	Fosso delle Monache	Id.	Penne	Dallo sbocco alle origini.
44 ter	Fosso di San Pietro, inf. numero 35	Id.	Id.	Id.
44 quater	Fosso Cupo, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
44 quinquies	Fosso Frattalunga Collattuccio, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
44 sexies	Fosso di Fonte Spidara, inf. n. 35	Id.	Loreto Aprutino	Id.
44 septies	Fosso del Macchinista, inf. n. 35	Id.	Id.	Id.
46	Fosso Muretto, inf. n. 45	Bifarano	Id.	Id.
46 bis	Fosso Cacciarinaio, inf. numero 45	Id.	Collecorvino	Id.
48	**Fiume Fino**	Saline	Città Sant'Angelo, Elice, Castilenti, Montefino, Collecorvino, Picciano, Penne, Castiglione Messer Raimondo Bisenti, Arsita	Id.
50	Fosso Paricello o Bacicello, inf. n. 48	Fino	Penne, Picciano, Castiglione Messer Raimondo, Farindola	Id.
51	Fosso Smerdaro, inf. n. 50	Baricelle	Penne	Id.
53	Torrente Petronico, inf. numero 48	Fino	Castiglione, Messer Raimondo, Bisenti, Penne, Arsita	Id.
54	Vallone il Fossado di Bisenti, inf. n. 48	Id.	Bisenti, Arsita	Id.
55	Fosso Pirciarello, inf. n. 48	Id.	Arsita	Id.
56	Fosso Renavo e Caravone, inf. n. 48	Id.	Id.	Id.
56 bis	Il Rio, inf. n. 48	Id.	Arsita, Castelli	Id.
57 bis	Fosso dell'Inferno, inf. n. 57	Cerchiaio	Bisenti, Castelcastagna, Cermignano	Id.
58	Fosso di Colle Marino, inf. n. 48	Fino	Bisenti, Cermignano	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati od attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
59	Fosso Santa Margherita, inf. n. 48	Fino	Bisenti, Castiglione Messer Raimondo	Dallo sbocco alle origini.
59 bis	Fosso di Monte secco, inf. n. 48	Id.	Montefino	Id.
59 ter	Fosso Fontani, inf. n. 48	Id.	Castilenti	Id.
60 bis	Fosso Trufolone, inf. n. 48	Id.	Id.	Id.
60 ter	Fosso Vicenne, inf. n. 48	Id.	Elice, Castilenti	Id.
61 bis	Fosso della Fonte Sciascirit-to, inf. n. 48	Id.	Città Sant'Angelo	Id.
61 ter	Fosso della Cesta, inf. n. 48	Id.	Id.	Id.
62 bis	Fosso Mulinette, inf. n. 34	Saline	Id.	Id.
62 ter	Fosso Firmani, inf .n. 34	Id.	Id.	Id.
63	Torrente Piomba	Adriatico	Silvi, Atri, Città Sant'Angelo, Castilenti, Cellino, Montefino, Cermignano	Dalla foce alle origini.
64	Fosso delle Pietre, inf. n. 63	Piomba	Montefino, Cellino, Castiglione Messer Raimondo	Dallo sbocco alle origini.
65 bis	Fosso Portella, inf. n. 63	Id.	Atri	Id.
65 ter	Fosso Frigioni, inf. n. 63	Id.	Id.	Id.
66 bis	Fosso Marinelli, San Silvestre, inf. n. 63	Id.	Silve	Id.
72 bis	Fosso Santa Margherita, inf. n. 72	Vomano	Atri	Id.
73	Torrente Stampellone, inf. numero 72	Id.	Atri, Cellino	Id.
73 bis	Fosso Campolungo, inf. n. 73	Stampellone	Atri	Id.
74 bis	Fosso Monteverde, inf. n. 72	Vomano	Cellino	Id.
75 bis	Fosso Pietro e Paolo, inf. n. 72	Id.	Penne, Sant'Andrea, Cermignano	Id.
76	Torrente il Rio, inf. n. 72	Id.	Basciano, Penne, Sant'Andrea, Cermignano	Id.
77	Fiume Mavone, inf. n. 72	Id.	Castiglione della Valle, Basciano, Castel Castagna, Isola del Gran Sasso	Id.
78 ter	Fosso Castagna del Vasto, inf. n. 77	Id	Id.	Id.
78 quater	Fosso di Corazzano, inf. numero 77	Id.	Castelcastagna, Castelli	Id.
83	Rio Fante San Pietro, inf. n. 82	Ruzzo	Isola del Gran Sasso	Id.
84	Fosso Casale, inf. n. 77	Mavone	Isola del Gran Sasso, Pietracamela	Id.
85	Fosso Vittore	Casale	Isola del Gran Sasso	Id.
86 bis	Fosso del Convento e Tempervisio, inf. n. 77	Mavone	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati od attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
89	Fosso di San Sulpizio, inf. n. 72	Vomano	Montorio al Vomano, Tossicia	Dallo sbocco alle origini.
90	Fosso Aroia, inf. n. 72	Id.	Montorio al Vomano	Id.
90 bis	Fosso dei Valloni, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
90 ter	Fosso Cascata, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
91	Rio Maggiori o Fosso San Nicola, inf. n. 72	Id.	Montorio al Vomano, Fano Adriano	Id.
92	Rio San Giacomo, inf. n. 72	Id.	Fano Adriano, Pietracamela	Id.
110 bis	Fosso di Rocciano, inf. n. 72	Id.	Teramo	Id.
110 ter	Fosso il Rio, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
110 quater	Fosso Capriccioso, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
113 bis	Fosso delle Noci, inf. n. 72	Id.	Canzano	Id.
114	Fosso dell'Acquasalata, inf. n. 72	Id.	Canzano, Castellalto	Id.
115	Fosso Magliano, inf. n. 72	Id.	Castellalto	Id.
115 bis	Fosso della Fonte, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
116	Torrente delle Paludi, inf. n. 72	Id.	Notaresco, Castellalto	Id.
116 bis	Fosso della Guardia, inf. numero 72	Id.	Notaresco	Id.
120 bis	Fosso Don Paolo, inf. n. 72	Id.	Morro d'Oro, Montepagano	Id.
122 bis	Fosso Spinaci, inf. n. 72	Id.	Montepagano	Id.
122 ter	Fosso Urania di Montepagano, inf. n. 72	Id.	Id.	Id.
124	Fiume Tordino o Trontino	Adriatico	Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo, Montepagano, Notaresco, Castellalto, Canzano, Teramo, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Rocca Santa Maria, Cortino	Dalla foce alle origini.
125	Fosso Cordesco, inf. n. 124	Tordino	Notaresco, Castellalto	Dallo sbocco alle origini.
128	Fosso il Fiumicello, inf. numero 124	Id.	Montorio al Vomano, Cortino, Crognoleto	Id.
129	Fosso Caparraccio, inf. numero 128	Fiumicello	Cortino, Crognoleto	Id.
130	Fosso Rio Malvese, inf. numero 124	Tordino	Cortino	Id.
131	Fosso delle Genestre o della Cavata, inf. n. 124	Id.	Cortino, Rocca Santa Maria	Id.
135	Fosso Faleta, inf. n. 124	Id.	Rocca Santa Maria, Torricella Sicura	Id.
139	Fosso Vezzola, inf. n. 138	Valle	Torricella Sicura, Rocca Santa Maria	Id.
141	Fosso Venacorvo Remorino, inf. n. 139	Vezzola	Teramo	Id.
141 bis	Fosso Camminato, inf. n. 141	Venacorvo	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati od attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
145 bis	Fosso Siccagno, inf. n. 143	Fiumicino	Campli	Dallo sbocco alle origini
150	Fosso Picciafoco, inf. n. 124	Tordino	Mosciano, Bellante, Teramo	Id.
150 bis	Fosso Valle, inf. n. 150	Picciafoco	Teramo, Bellante	Id.
153	Vallone Rovano o Rivano, inf. n. 124	Tordino	Mosciano, Sant'Angelo, Bellante	Id.
153 bis	Fosso della Pietra, inf. numero 153	Rovano	Mosciano, Sant'Angelo	Id.
153 ter	Fosso della Fonte, inf. n. 153	Id.	Id.	Id.
158	Fosso Grande, inf. n. 157	Salinello	Mosciano, Sant'Angelo, Sant'Omero	Id.
160	Torrente Goscio di Floriano, inf. n. 157	Id.	Campli	Id.
163	Fosso Macchia o Piano Maggiore, inf. n. 157	Id.	Civitella del Tronto Campli	Id.
163 bis	Fosso dello Stregone, inf. numero 157	Id.	Civitella del Tronto	Id.
163 ter	Fosso di Villa Passo, inf. numero 157	Id.	Sant'Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto	Id.
163 quater	Fosso Cavatasse, inf. n. 157	Id.	Tortoreto	Id.
164	Torrente Vibrata	Adriatico	Tortoreto, Colonnella, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Ancarano Sant'Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto	Dalla foce alle origini. (Passa per breve tratto nella provincia di Teramo e vi figura nell'elenco).
165	Fosso Vibratella, inf. n. 164	Vibrata	Sant'Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto	Dallo sbocco alle origini
168	Fosso di Nereto, inf. n. 164	Id.	Corropoli, Nereto, Controguerra	Id.
169	Vallone Fontanello o Gallerice o fosso Santa Scolastica, inf. n. 164	Id.	Corropoli, Controguerra	Id.
170	Vallone Reomoro, inf. n. 164	Id.	Tortoreto, Corropoli, Colonnella, Controguerra	Id.
170 bis	Fosso di Fonte Arrivoli, inf. n. 170	Reomoro	Colonnella	Id.
170 ter	Fosso Giardino	Adriatico	Id.	Dalla foce alle origini.
171 bis	Fosso Fonte otto, inf. n. 171	Tronto	Id.	Id.
171 ter	Fosso del Lupo, inf. n. 171	Id.	Id.	Id.
172	Torrente Marino, inf. n. 171	Id.	Civitella del Tronto	Tutto il tratto per cui è confine di Provincia. (E' per un tratto confine con la provincia di Ascoli dove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).
173	Vallone Cerqueto e del Piano e fosso Pomaro, inf. n. 172	Marino	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Ascoli, ove sbocca e vi figura nell'elenco).
173 bis	Fosso Grande, inf. n. 173	Pomaro	Id.	Dallo sbocco alle origini.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati od attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
174	Torrente Castellano, inf. numero 171	Tronto	Valle Castellana, Rocca Santa Maria	Tutto il tratto scorrente in Provincia che è confine. (E' per lungo tratto confine con la provincia di Ascoli, ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).
175	Fosso del Pantano o Valle Chiara, inf. n. 175	Rio di San Vit	Valle Castellana	Dallo sbocco alle origini.
178	Torrente Tevero o fosso Vaccareccia, inf. n. 174	Castellano	Valle Castellana, Rocca Santa Maria	Id.
180 bis	Fosso Destola, inf. n. 174	Id	Valle Castellana	Id.
180 ter	Fosso Cannavine, inf. n. 174	Id.	Valle Castellana Rocca Santa Maria	Id.
180 quater	Fosso fiume Chenta, inf. numero 174	Id.	Valle Castellana	Id.
181	Fosso Castellano e di San Cerbone, inf. n. 174	Id.	Id.	Tutto il tratto scorrente in Provincia o che ne è confine. (E' per un tratto confine con la provincia di Ascoli e vi figura nell'elenco).
181 bis	Fosso Capo d'acqua, inf. numero 181	Id.	Id.	Dello sbocco alle origini
181 ter	Fosso della Rovetta, inf. numero 181	Id.	Id.	Id.

Indice alfabetico.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARIO
181 bis	Capo d'acqua (Fosso)	Castellano	Teramo
16	Cappuccini e fosso Galluccio o Mascioli (Fosso del)	Mora	Penne
110 quater	Capriccioso (Fosso)	Vomano	Teramo
56	Caravone (Fosso)	Fino	Penne
84	Casale (Fosso)	Mavone	Teramo
90 ter	Cascata (Fosso)	Vomano	Id.
78 ter	Casta del Vasto (Fosso)	Mavone	Penne
174	Castellano (Torrente)	Tronto	Teramo
181	Castellano (Fosso e di San Cervone)	Castellano	Id.
131	Cavata (Fosso della)	Tordino	Id.
163 quater	Cavatasse (Fosso)	Salinello	Id.
173	Cerqueto (Vallone e del) Marino Piano e fosso Pomaro		Id.
2 bis	Cerulo (Rio)	Il Fossato	Penne
61 ter	Cesta (Fossa della)	Fino	Id.
41	Ciafalone (Fosso)	Gallero	Id.
6	Ciappino (Fosso di)	Pescara	Id.
9	Cigno (Torrente)	Id.	Id.
44 quinquies	Collatuccio (Fosso)	Tavo	Id.
58	Colle Marino (Fosso di)	Fino	Id.
2 bis	Colle (Fosso del) Rio Cerulo	Il Fossato	Id.
42	Continola (Valle)	Tavo	Id.
6 bis	Convento (e Fosso del) e Temperino	Mavone	Teramo
78 quater	Corazzano (Fosso di)	Id.	Penne
125	Cordesco (Fosso)	Tordino	Teramo
7	Cupa (Valle)	Pescara	Penne
44 quater	Cupa (Fosso)	Tavo	Id.
	D		
180 bis	Destola (Fosso)	Castellamo	Teramo
120 bis	Don Paolo (Fosso)	Vomano	Id.
	F		
135	Faieta (Fosso)	Tordino	Id.
48	Fino (Fiume)	Saline	Penne e Teramo
62 ter	Firmani (Fosso)	Id.	Penne
128	Fiumicello (Fosso il)	Tordino	Teramo
169	Fontanella (Vallone) o Gallàrice o fosso di Santa Scolastica	Vibrato	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARIO
59 ter	Fontani (Fosso)	Fino	Teramo
15 bis	Fonte Schiera (Fosso)	Nora	Penne
26	Fontecchio (Torrente) il Rivo	Pescara	Id.
44 sexies	Fonte Spirdano (Fosso di)	Tavo	Id.
115 bis	(Fosso)	Vomano	Teramo
153 ter	Fonte (Fosso della)	Rovano	Id.
61 bis	Fonte Sciasciritti (Fosso della)	Fino	Id.
83	Fonte San Pietro (Rio)	Ruzzo	Id.
170 bis	Fonte Arrivoli (Fosso di)	Reomoro	Id.
171 bis	Fonte Ottone (Fosso)	Tronto	Id.
34 bis	Fonticella (Fosso)	Saline	Penne
8	Fossatello (Torrente il)	Valle Cupo	Id.
2	Fossato (Torrente il) Fosso della Rota o della Valle	Pescara	Id.
10 bis	Fossato (Il)	Cigno	Id.
54	Fossato (Vallone il) di Bisenti	Fino	Id.
27 bis	Fosso (Il)	Paratore	Id.
64 quinquies	Frattalunga (Fosso) e Collattuccio	Tavo	Id.
65 ter	Frigioni (Fosso)	Priombo	Teramo
180 quater	Fiumecheeta (Fosso della)	Castellano	Id.
	G		
169 bis	Gallarice (Vallone)	Vibrata	Id.
16	Galluccio (Fosso)	Nora	Penne
131	Genestre (Fosso delle o della Cavata)	Tordino	Teramo
170 ter	Giardino (Fosso)	Adriatico	Id.
160	Goscio di Floriano (Torrente)	Salinello	Id.
173 bis	Grande (Fosso)	Pomaro	Id.
32	Grande (Fosso)	Pescara	Penne
158	Grande (Fosso)	Salinello	Teramo
116 bis	Guardia (Fosso della)	Vomano	Id.
	I		
57 bis	Inferno (Fosso dell')	Cerchiolo	Penne
	L		
1 bis	Lama (Fosso)	Pescara	Id.
173 ter	Lupo (Fosso del)	Tronto	Teramo
25	Lupo (Fosso del) o di Villanova	Pescara	Penne

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARIO
	M		
163	Macchia (Fosso) o Piano Maggiore	Salinello	Teramo
44 septie	Macchinista (Fosso del)	Tavo	Penne
32 bis	Madonna (Fosso della)	Pescara	Id.
91	Maggiore (Rio) o fosso San Nicola	Vomano	Teramo
115	Magliano (Fosso)	Id.	Id.
130	Malvese (Fosso Rio)	Tordino	Id.
66 bis	Marinelli San Salvatore (Fosso)	Piomba	Id.
172	Marino (Torrente)	Tronto	Id.
16	Mascioli (Fosso)	Nora	Penne
17	Mavone (Fiume)	Vomano	Penne e Teramo
33	Mazzocco (Fosso)	Adriatico	Penne
41	Merello (Fosso)	Gallaro	Id.
44 bis	Monache (Fosso delle)	Tavo	Id.
49 bis	Montesecco (Fosso di)	Fino	Teramo
74 bis	Monteverde (Fosso)	Vomano	Id.
26 bis	Mulinetti (Fosso)	Saline	Penne
46	Muretto (Fosso)	Bufarano	Id.
	N		
168	Nereto (Fosso di)	Vibrata	Teramo
113 bis	Noci (Fosso delle)	Vomano	Id.
34 quater	Nono Moro (Fosso)	Saline	Penne
	O		
5	Olmi (Vallone degli)	Il Fossato	Id.
	P		
116	Paludi (Torrente delle)	Vomano	Teramo
175 bis	Pantano (Fosso) e Vallechiara	Rio San Vito	Id.
27	Paratore (Fosso)	Fontecchio	Penne
1	Pescara (Fiume)	Adriatico	Id.
163 bis	Piano Maggiore (Fosso)	Salinello	Teramo
173	Piano (Vallone del)	Marino	Id.
150	Piacciafoco (Fosso)	Tordino	Id.
153 bis	Pietra (Fosso della)	Rivano	Id.
64	Pietre (Fosso delle)	Piomba	Penne e Teramo
75 bis	Pietro e Paolo (Fosso)	Vomano	Penne
63	Piomba (Torrente)	Adriatico	Penne e Teramo

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARIO
12 bis	**Pisano (Fosso)**	Cigno	Penne
55	**Pisciarello (Fosso)**	Fino	Id.
173	**Pomaro (Fosso)**	Marino	Teramo
65 bis	**Pratella (Fosso)**	Piomba	Id.
53	**Pretonico (Torrente)**	Fino	Penne
	R		
141	**Remorino (Fosso)**	Vezzola	Teramo
56	**Renaro e Caravone (Fosso)**	Fino	Penne
170	**Reomoro (Vallone)**	Vibrata	Teramo
110 ter	**Rio (Fosso il)**	Vomano	Id.
76	**Rio (Torrente il)**	Id.	Penne e Teramo
56 bis	**Rio (Il)**	Fino	Id.
153	**Rivano (Vallone)**	Tordino	Teramo
130	**Rio Malvese (Fosso)**	Tordino	Id.
110 bis	**Rocciano (Fosso di)**	Vomano	Id.
78 bis	**Ronzano (Fosso di)**	Mavone	Penne
153	**Rovano e Rivano (Vallone)**	Tordino	Teramo
181 ter	**Rovetta (Fosso della)**	Castellano	Id.
	S		
34	**Saline (Fiume)**	Adriatico	Penne
181	**San Cerbero (Fosso)**	Castellano	Teramo
92	**San Giacomo (Rio)**	Vomano	Id.
91	**San Nicola (Fosso)**	Id.	Id.
44 ter	**San Pietro (Fosso di)**	Tavo	Penne
80	**San Suplizio (Fosso)**	Vomano	Teramo
59	**Santa Margherita (Fosso)**	Fino	Penne
72 bis	**Santa Margherita (Fosso)**	Vomano	Teramo
169	**Santa Scolastica (Fosso)**	Vibrata	Id.
145 bis	**Siccagno (Fosso)**	Fiumicino	Id.
51	**Smerdaro (Fosso)**	Baricella	Penne
122 bis	**Spinaci (Fosso)**	Vomano	Teramo
34 ter	**Sportelli (Fosso)**	Saline	Penne
73	**Stampellone (Torrente)**	Vomano	Teramo
163 bis	**Stregone (Fosso dello)**	Salinello	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	CIRCONDARIO
	T		
35	Tavo (Fiume)	Saline	Penne
86 bis	Temperino (Fosso)	Mavone	Teramo
178	Tevera (Torrente e fosso Vaccareccia)	Castellano	Id.
124	Tordino o Trontino (Fiume)	Adriatico	Id.
124	Trontino (Fiume)	Id.	Id.
60 bis	Trufolone (Fosso)	Fino	Id.
	U		
124 ter	Urania di Montepagano (Fosso)	Vomano	Id.
	V		
178	Vaccareccia (Fosso)	Castellano	Id.
150 bis	Valle (Fosso)	Picciafoco	Id.
175	Valle Chiara (Fosso)	San Vito	Id.
90 bis	Valloni (Fosso dei)	Vomano	Id.
141	Venacorvo o Remorino (Fosso)	Vezzola	Id.
159	Vezzola (Fosso)	Valle	Id.
60 ter	Vicenne (Fosso)	Fino	Penne e Teramo
114	Vibrata (Torrente)	Adriatico	Teramo
165	Vibratella (Fosso)	Vibrata	Id.
25	Villanova (Fosso di)	Pescara	Penne
163 ter	Villa Passo (Fosso di)	Salinello	Teramo
85	Villore (Fosso)	Casale	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici:
CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1924.
Trattamento fiscale dello spirito impiegato nella fabbricazione del carburante preparato dalla Società italiana produttori alcool.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dall imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato, previa adulterazione, nella preparazione del carburante a base di alcool assoluto preparato dalla Società italiana produttori alcool.

L'adulterazione dovrà effettuarsi aggiungendo ad ogni ettolitro di spirito, dopo che esso sia stato miscelato con quella quantità di benzina che la ditta interessata riterrà opportuno, e che in ogni caso non dovrà essere inferiore a litri 10, la seguente miscela:

Ittiobenzina (olio leggero di schisto ittiolico): litri 1;
Olio di acetone: litri 0,5.

Tanto la miscela dello spirito con la benzina, quanto l'aggiunta del denaturante dovranno essere effettuate in presenza degli agenti di finanza.

Art. 2.

L'ittiobenzina e l'olio di acetone saranno forniti dalla ditta interessata e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Gl'ingredienti medesimi dovranno rispondere ai seguenti caratteri:

a) Per l'ittiobenzina:

Colore: giallo-scuro;
Odore: nettamente ittiolico;
Densità a 15°: da 0,835 a 0,840;
Contenuto in zolfo: da 4 a 6 %.

Distillazione:
il 50 % deve distillare tra 120°-175°;
il 40 % deve distillare tra 175°-250°;
il 10 % deve distillare tra 250°-300°.

Centimetricubi 25 di ittiobenzina trattati con 25 cmc. di soluzione alcoolica di cloruro mercurico al 4 %, riscaldati a bagno maria per mezz'ora, debbono dare un precipitato giallíccio, che, raccolto su crogiuolo di Gooch, lavato con alcool e poi con etere di petrolio, ed essiccato, deve pesare almeno grammi 0,40.

b) Per l'olio di acetone:

Colore: leggermente giallognolo;
Densità a 15°: da 0,825 a 0,840;
Distillazione: deve distillare per l'85 % gradatamente da 70° a 90° e non deve contenere porzioni che distillino sopra 110°.

Contenuto in volume di chetoni: dall'80 al 95 %, calcolati come etilmetilchetone. La determinazione dei chetoni sarà eseguita col metodo Messinger.

Art. 3.

Il carburante di cui sopra è esente dai vincoli sulla circolazione e sul deposito stabiliti per l'alcool adulterato comune, con l'art. 25, primo comma, del precitato testo unico di leggi.

Roma, addì 26 ottobre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco N. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	105398	25 —	*De Nunzio Antonietta* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *De Nunzio* domic. a Volturino (Foggia).	*Di Nunzio Maria-Antonia* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *Di Nunzio*, domic. a Volturino (Foggia).
3.50 %	371868	10.50	Ennas-Casula *Battista* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Casula Margherita fu Francesco, ved. di Ennas Vincenzo, domic. in Cagliari	Ennas-Casula *Efisio* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	7844	30 —	Gazzoni *Dolores* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Fermo (Ascoli Piceno).	Gazzoni *Maria Dolores* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.